LAVORATORI DIPENDENTI DA COOPERATIVE VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 dicembre 1947 in Roma

fra

la Confederazione Cooperativa Italiana

е

la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio,

si è stipulato quanto segue:

- 1) A partire dal 1º dicembre 1947 i lavoratori dipendenti da cooperative in caso di licenziamento o di dimissioni verranno liquidati in base alle seguenti norme:
- a) l'indennità di licenziamento verrà computata in base allo stipendio in atto al momento di licenziamento per tutta l'anzianità;
- b) a far tempo dal 1º gennaio 1945 verrà calcolata nel computo anche la indennità di contingenza in vigore nelle singole provincie all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
- 2) A partire dal 1947 la 13º mensilità verrà liquidata com prensiva della indennità di contingenza.

Letto, approvato, sottoscritto

Cist

Federaz. Italiana Lavor. Commercio Conf. Cooperativa Italiana